

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Nuove norme per la nomina degli scrutatori
e dei presidenti dei seggi elettorali

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della disoccupazione in Italia, ed in modo particolare nel Mezzogiorno, ha bisogno di interventi forti.

Le vigenti norme che regolano le nomine a componente di seggio elettorale, oltrechè discriminanti, sono anacronistiche. I segretari, come si sa, sono scelti dai presidenti dei seggi e spesso accade che i beneficiati siano amici o, peggio ancora, parenti.

Gli scrutatori, invece, vengono sorteggiati da un elenco fisso esistente nei comuni, che è integrabile soltanto in caso di rinuncia dei prescelti.

Come si può notare, a godere del privilegio, se di privilegio si può parlare, sono sempre gli stessi soggetti e non a torto sulla stampa nazionale viene evidenziata tale ingiustizia.

L'apporto economico che scaturisce dall'incarico di componente di seggio elettorale è certamente trascurabile per coloro i

quali hanno regolare rapporto d'impiego, ma sarebbe una fonte di guadagno vitale per un disoccupato.

Proprio in considerazione di un siffatto atto di giustizia, e per considerazioni umanitarie, si formula il presente disegno di legge al fine di superare vecchie e discriminanti norme e perchè venga posta fine alla nomina prefissata di componenti dei seggi elettorali.

Migliaia di giovani disoccupati, spesso in possesso di diploma o di laurea, puntualmente attendono fuori dai seggi elettorali, al momento del loro insediamento, nella speranza che qualcuno rinunci alla nomina di scrutatore, o di presidente di seggio.

L'introduzione del requisito dello stato di disoccupazione per l'esercizio di tali funzioni, può essere un'opzione significativa, seppure limitata e insufficiente, di una nuova direzione imboccata per una politica di equità sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* essere disoccupato o in cerca di prima occupazione».

Art. 2.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le sezioni circoscrizionali per l'impiego predispongono apposite graduatorie di soggetti idonei ad espletare le mansioni di segretario o di scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da parte degli interessati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a)* essere cittadini italiani;
- b)* godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c)* essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;
- d)* essere iscritti alla I classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera *c)*;
- e)* essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario, e del diploma di media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del ri-

chiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2, è allegato un certificato che attesti lo stato di famiglia.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione in entrambe le graduatorie di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, sono compilate e aggiornate con cadenza annuale dalle commissioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, le commissioni di cui al comma 1 segnalano le vacanze ai singoli comuni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i quaranta anni.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1.